



Proposta n. 1078 / 2025

PUNTO 61 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 08/07/2025

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 766 / DGR del 08/07/2025

OGGETTO:

Stagione venatoria 2025/2026. Approvazione dei calendari venatori integrativi per la zona faunistica delle Alpi del Veneto. Art.16 della L.R. n. 50/1993.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Valeria Mantovan	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Stagione venatoria 2025/2026. Approvazione dei calendari venatori integrativi per la zona faunistica delle Alpi del Veneto. Art.16 della L.R. n. 50/1993.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Vengono approvati i calendari venatori integrativi per la zona faunistica delle Alpi del Veneto, relativamente alla stagione 2025/2026 ad integrazione del calendario venatorio regionale approvato con DGR n. 649 dell'11/06/2025 e successive modifiche ed integrazioni. L'Unità Organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" avvalendosi delle proprie sedi territoriali di Treviso, Verona e Vicenza, ha elaborato, con riguardo a ciascuna delle predette province, le proposte di regolamentazione dell'attività venatoria per il territorio appartenente alla zona faunistica delle Alpi, ad integrazione e nei limiti stabiliti dal calendario stesso e dall'art. 16 della L.R. n. 50/1993, ai fini della sua approvazione da parte della Giunta regionale.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 649 dell'11/06/2025 e successiva Deliberazione della Giunta regionale n. 684 del 17/06/2025 di rettifica è stato adottato il calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026, con il quale sono state previste:

- a. le specie ammesse a prelievo ed i relativi periodi di caccia, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";
- b. il numero delle giornate settimanali di caccia, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre;
- c. il carniere massimo giornaliero e stagionale;
- d. l'orario di inizio e di termine della giornata venatoria.

L'art. 16, comma 4 della L.R. n. 50/1993 assegna alla Giunta regionale il compito di redigere il calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi, che fino al 30 settembre 2019 era di competenza delle Province, stabilendone i contenuti, rappresentati dai piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina, dalle eventuali anticipazioni di apertura dell'annata venatoria anche per il prelievo di selezione, dalle modalità di esercizio del prelievo stesso, dall'impiego dei cani durante il prelievo e dalle modalità di esercizio della caccia sulla neve.

Al comma 5 del medesimo art. 16 è altresì stabilito che la Giunta regionale, con il provvedimento di cui al richiamato comma 4, nella predisposizione del calendario venatorio integrativo, in relazione alle specie di cui all'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/1992 e non comprese nell'Allegato II della Direttiva 2009/147/CE, attui la disposizione contenuta all'art. 1, comma 4 della Legge n. 157/1992.

Al fine di proteggere la caratteristica fauna della zona Alpi, l'art. 23 della L.R. n. 50/1993 disponeva che le Province adottassero un proprio regolamento che, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali, doveva prevedere, oltre alle modalità di iscrizione ai Comprensori alpini, le modalità dell'esercizio di caccia. Le Province del Veneto interessate dal territorio alpino avevano pertanto adottato specifici regolamenti per la caccia in zona Alpi.

In fase di riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca, con l'art. 11 della Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, si è previsto che le Province e la Città metropolitana di Venezia continuino ad esercitare le funzioni in materia di caccia e pesca, facendo applicazione delle norme previgenti alle



modifiche apportate dalla legge in questione, nelle more dell'adozione del provvedimento o dei provvedimenti della Giunta regionale adottati ai sensi del comma 2, dell'art. 2 della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, con i quali, a conclusione anche graduale del procedimento di riordino, sono stabiliti indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione, con individuazione delle relative risorse strumentali trasferite dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia.

Con DGR n. 1079 del 30/07/2019 si è provveduto a delineare indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione del Veneto prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di una Unità Organizzativa Coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino avente a riferimento il territorio delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza e di una Unità Organizzativa Coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo avente a riferimento il territorio delle province di Padova, Rovigo e Venezia.

A seguito della riorganizzazione avvenuta con DGR n. 715 dell'08/06/2021, l'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria ha accorpato le due precedenti Unità Organizzative previste dalla sopracitata DGR n. 1079 del 30/07/2019.

La citata Unità Organizzativa, avvalendosi delle proprie sedi territoriali di Treviso, Verona e Vicenza, ciascuna per il territorio di propria competenza, ha acquisito le proposte da parte dei Comprensori alpini in ordine alla regolamentazione dell'attività venatoria nel rispetto delle disposizioni generali indicate nella normativa di settore e nel calendario venatorio regionale. Proprio il Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027, all'art. 5, comma 6, lettera d) dell'Allegato B) "Schema di Statuto dei Comprensori alpini", assegna al Comitato direttivo del Comprensorio alpino il compito di proporre *"i criteri e le modalità dello svolgimento del prelievo venatorio nei limiti fissati dalle norme, dai regolamenti e dal piano di abbattimento formulato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, anche apportando eventuali modifiche, esclusivamente in senso restrittivo, al calendario venatorio, le quali devono essere oggetto di formale approvazione da parte della medesima struttura"*.

La valutazione delle proposte di cui sopra, ai fini dell'accertamento della conformità dal punto di vista tecnico-scientifico e giuridico-amministrativo, è stata effettuata dall'Unità Organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria", su istruttoria delle competenti sedi territoriali, la quale ha poi provveduto alla trasmissione alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria delle proposte di calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi di ciascun territorio provinciale, al fine della loro approvazione da parte della Giunta regionale.

Bisogna considerare che con DGR n. 107 del 04/02/2025 sono state approvate le disposizioni concernenti la caccia di selezione agli Ungulati, relativamente alla stagione venatoria 2025/2026, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 12, comma 2 della Legge n. 157/1992, all'art. 16, comma 4 della L.R. n. 50/1993 e al Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, fatto particolare riferimento alle norme di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 5.

Pertanto, la successiva adozione dei singoli piani di prelievo degli Ungulati poligastrici, del Cinghiale, della tipica fauna alpina (Gallo forcello, Lepre bianca e Coturnice) e della Lepre europea (relativamente al territorio della Provincia di Vicenza), avverrà con specifici decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" a seguito delle necessarie valutazioni tecnico-scientifiche.

In esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2023, il Consiglio regionale con propria Deliberazione amministrativa n. 85/2023 ha approvato il PFVR 2022-2027 e successivamente aggiornato con DGR n. 401 del 9/04/2024 avente ad oggetto "Aggiornamento del Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027" a seguito del parere della Commissione Regionale per la valutazione Ambientale Strategica, comprensivo di Valutazione di Incidenza, n. 42 del 20/03/2024. Art. 8, comma 6, L.R. n. 50/1993, art. 3, L.R. n. 2/2022".

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria attesta che i calendari venatori integrativi per la zona faunistica delle Alpi, la cui approvazione è oggetto del presente provvedimento, sono coerenti nei contenuti con quanto già sottoposto, con esito positivo, a Valutazione di Incidenza (VINCA) nell'ambito del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027, con l'attività



venatoria e, da ultimo, con il calendario venatorio per la stagione 2025/2026, adottato con DGR n. 649 dell'11/06/2025 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, per quanto concerne la stagione venatoria 2025-2026, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, a riscontro della nota protocollo n. 252513 del 21.5.2025 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria avente ad oggetto "Regolamento regionale n. 4/2025 e DGR n. 28/2025. Precisazioni atte a garantire la continuità dell'azione amministrativa in riferimento alla predisposizione del calendario venatorio regionale", con nota protocollo n. 253313 del 21.5.2025 ha preso atto delle indicazioni operative funzionali a garantire la continuità dell'azione amministrativa da parte dell'Amministrazione regionale, non rinvenendo, in ordine al calendario venatorio, elementi ostativi al rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia di VINCA.

Per quanto concerne il territorio della Provincia di Belluno, il calendario integrativo per la zona faunistica delle Alpi sarà oggetto di approvazione da parte dell'Amministrazione provinciale di Belluno, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 50/1993, in applicazione di quanto disposto dalla DGR n. 1192 del 27/09/2022.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone l'approvazione dei calendari venatori integrativi per la zona faunistica delle Alpi, relativamente alla stagione 2025/2026, per le Province di Treviso, Verona e Vicenza, di cui agli **Allegati A, B e C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la DGR n. 1400 del 29/08/2017 avente ad oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;

VISTO l'art. 16, commi 4 e 5 della L.R. n. 50/1993;

VISTA la L.R. 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25" con la quale sono precisate, agli articoli 8 e 9, le funzioni conferite alla Provincia di Belluno in materia faunistico venatoria e di pesca nelle acque interne;

VISTA la DGR n. 1192 del 27/09/2022 avente ad oggetto: "Approvazione schema di convenzione (art. 15, L. n. 241/1990) tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno per l'esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25” .;

VISTA la nota prot. n. 253313 del 21/05/2025 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso;

VISTA la DGR n. 649 dell'11/06/2025 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026;

VISTO il Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

VISTE la DGR n. 1079 del 30/07/2019 e la DGR n. 715 del 08.06.2021;

VISTA la L.R. 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.”; VISTA la L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.”; VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;



DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi della Provincia di Treviso, per la stagione 2025/2026, così come riportato nell'**Allegato A**, facente parte integrante del presente provvedimento;
3. di approvare il calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi della Provincia di Verona, per la stagione 2025/2026, così come riportato nell'**Allegato B**, facente parte integrante del presente provvedimento;
4. di approvare il calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi della Provincia di Vicenza, per la stagione 2025/2026, così come riportato nell'**Allegato C**, facente parte integrante del presente provvedimento;
5. di dare atto che, per quanto concerne il territorio della Provincia di Belluno, il calendario integrativo per la zona faunistica delle Alpi sarà oggetto di approvazione da parte dell'Amministrazione provinciale di Belluno, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 50/1993, in applicazione di quanto disposto dalla DGR n. 1192 del 27/09/2022;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Agroambiente Programmazione Gestione ittica e faunistico-venatoria, dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





**CALENDARIO INTEGRATIVO PER L'ESERCIZIO
VENATORIO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI
DELLA PROVINCIA DI TREVISO**
- Stagione venatoria 2025/2026 -

Il presente Calendario venatorio integrativo fa riferimento alla vigente normativa in materia di caccia di cui alla Legge n. 157/1992, alla Legge regionale n. 50/1993, al vigente PFVR 2022-2027, approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 85/2023 ed aggiornato con DGR n. 401 del 9 aprile 2024 avente ad oggetto "Aggiornamento del Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 a seguito del parere della Commissione Regionale per la valutazione Ambientale Strategica, comprensivo di Valutazione di Incidenza, n. 42 del 20/03/2024. Art. 8, comma 6, L.R. n. 50/1993, art. 3, L.R. n. 2/2022" ed al Calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026 approvato con DGR n. 649 dell'11/06/2025 nonché, per quanto applicabile, al «REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CACCIA IN ZONA ALPI» della Provincia di Treviso, approvato con DCP n. 20/19969 del 12 maggio 1999 ed in vigore dal 24 maggio 1999, come modificato ed integrato, da ultimo, con DCP n. 44/112351 del 27 ottobre 2010, in vigore dal 2 dicembre 2010.

La Zona Faunistica delle Alpi (di seguito e per brevità anche «ZFA») della provincia di Treviso, in applicazione delle previsioni del vigente PFVR 2022-2027, è costituita da n. 38 Comprensori Alpini (di seguito e per brevità anche «CA»).

Si riporta di seguito l'elenco dei Comprensori Alpini:

CA in PFVR 2022-2027	Aree interessate (interamente e/o parzialmente)
CA TV01	Cordignano, Godega di Sant'Urbano, Orsago
CA TV02	Colle Umberto, Conegliano, San Fior, San Vendemiano
CA TV03	Susegana
CA TV04	Nervesa della Battaglia
CA TV05	Giavera del Montello, Volpago del Montello
CA TV06	Montebelluna
CA TV07	Cornuda, Caerano di San Marco
CA TV08	Maser
CA TV09	Asolo
CA TV10	Borso del Grappa
CA TV11	Crespano del Grappa
CA TV12	Paderno del Grappa
CA TV13	Castelcucco
CA TV14	Monfumo
CA TV15	Possagno
CA TV16	Cavaso del Tomba
CA TV17	Pederobba
CA TV18	Segusino
CA TV19	Valdobbiadene



5cf54de2



CA TV20	Miane
CA TV21	Vidor
CA TV22	Crocetta del Montello
CA TV23	Moriago della Battaglia
CA TV24	Farra di Soligo
CA TV25	Sernaglia della Battaglia
CA TV26	Pieve di Soligo
CA TV27	Follina
CA TV28	Cison di Valmarino
CA TV29	Tarzo
CA TV30	Revine Lago
CA TV31	Vittorio Veneto
CA TV32	San Pietro di Feletto
CA TV33	Refrontolo
CA TV34	Fregona
CA TV35	Cappella Maggiore
CA TV36	Sarmede
CA TV37	Fonte
CA TV38	San Zenone degli Ezzelini

I Comitati Direttivi dei C.C.A.A. possono deliberare nel proprio Regolamento interno ulteriori variazioni più restrittive rispetto al calendario regionale, sulle modalità di caccia, sui periodi ed orari di apertura e chiusura, sull'uso dei cani, su limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria in località e in periodi specifici. L'U.O. "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" - sede territoriale di Treviso, provvederà ad approvare con apposito atto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria i Regolamenti interni dei Comprensori Alpini.

Articolo 1 – Pre-apertura

La pre-apertura della stagione venatoria 2025/2026 stabilita dal calendario venatorio regionale, fatto salvo la caccia di selezione agli Ungulati, è prevista dal 01 settembre 2025 e verrà effettuata dai C.C.A.A. di seguito indicati: TV01, TV02, TV03, TV07, TV08, TV11, TV16 (solo corvidi e gazza) TV17, TV20, TV25, TV28, TV31, TV32.

Articolo 2 – Apertura stagione venatoria

L'apertura della stagione venatoria 2025-2026 è stabilita il giorno 21 settembre 2025, fatto salvo la caccia di selezione agli Ungulati.

I periodi di prelievo delle singole specie di fauna selvatica sono stabiliti dal calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026, mentre per il prelievo degli Ungulati (Cervidi e Bovidi), i termini temporali, sono quelli stabiliti, rispettivamente dai relativi piani di abbattimento approvati dalla U.O. "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" sede territoriale di Treviso.

Articolo3 – Prelievo degli Ungulati

Per il prelievo degli Ungulati (Cervidi e Bovidi) si applicano le disposizioni stabilite dal Regolamento Provinciale per la Zona faunistica delle Alpi della Provincia di Treviso, approvato con Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 20/19969 del 12/05/1999, n. 5/70369 del 29/09/2003 e n. 44/112351 del 27/10/2010 e del



5cf54de2



Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati, approvato con DCP n. 21/19970 del 12/5/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

I Piani di prelievo sono approvati con provvedimenti del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Sono soggetti a Piano di prelievo: il Gallo forcello, la Coturnice e gli ungulati poligastrici; per questi ultimi la caccia verrà praticata solo in selezione e i piani saranno differenziati per sesso e classi d'età.

Articolo 4 - Giornate di caccia

La caccia alla selvaggina stanziale, da calendario regionale, può essere esercitata con il limite di tre (3) giorni alla settimana a scelta del cacciatore, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

Rispetto al calendario regionale i C.C.A.A. del territorio provinciale di Treviso adottano le seguenti limitazioni:

N° 1 (uno) giorno alla settimana (esclusa la volpe), mercoledì o domenica e festivi infrasettimanali, nei C.C.A.A. TV01: (fatta eccezione per la caccia di selezione e volpe) nei giorni festivi infrasettimanali è consentita caccia alla migratoria e stanziale in forma vagante con l'ausilio del cane; chi esercita la caccia alla stanziale il mercoledì, la domenica può esercitare la caccia solo da appostamento senza cani; TV03: mercoledì con recupero la domenica e sabato 11/10/2025, 25/10/2025, 08/11/2025 e 22/11/2025; TV14: chi esercita l'uscita il mercoledì, la domenica solo da appostamento, fatta eccezione per la caccia di selezione e la caccia alla volpe; TV28: fino al 19/10/2025 solo la domenica, dal 20/10/2025 fino al termine della stagione sono consentite 2 uscite sabato e domenica; TV29: chi esercita la caccia mercoledì alla stanziale e alla migratoria in forma vagante, la domenica solo da appostamento e viceversa. Festivi 1/11/2025, 8/12/2025, 25/12/2025 e 1/01/2026; TV31: una giornata di caccia alla stanziale, chi esercita la caccia il mercoledì in forma vagante, la domenica può uscire solo da appostamento e/o caccia di selezione; dal 3° mercoledì di ottobre fino al 30/11/2025 sono consentite due uscite alla settimana, successivamente di nuovo una uscita alla stanziale più il 1/11/2025, 8/12/2025, e 25/12/2025; TV32: chi esercita la caccia in forma vagante il mercoledì, la domenica solo da appostamento e viceversa; TV33: la caccia alla stanziale è consentita solo la domenica dalle ore 7:00, con integrazione nelle giornate festive del 1/11/2025, 8/12/2025 e 25/12/2025, con cani di proprietà dei soci; TV3: nei mesi di settembre e dicembre una uscita il mercoledì con recupero la domenica; nei mesi di ottobre e novembre due uscite il mercoledì e la domenica; nelle festività è consentita la caccia alla stanziale; TV35: mercoledì e recupero domenica più 1/11/25, 8/12/2025 e 25/12/2025; TV36;

N° 2 (due) giorni alla settimana (esclusa la volpe), mercoledì e domenica e più i festivi infrasettimanali, nei C.C.A.A. TV02; TV04: inserite quattro giornate integrative: 29/9/2025, 11/10/2025, 15/11/2025, 8/12/2025; TV06: festivi 01/11/2025, 8/12/2025, 25/12/2025 e sabato 18/10/2025 e sabato 15/11/2025; TV07: festivi 1/11/2025, 8/12/2025 e 25/12/2025; TV08, TV09, TV10, TV11, TV12, TV13, TV15, TV16; TV17 più due giornate integrative il 30/11/2025 e il 31/12/2025; TV18: giovedì e domenica; TV19; TV20 più festivi 1/11/2025, 8/12/2025, 25/12/2025; TV21; TV22 più festivi 1/11/2025 e 25/12/2025; TV23; TV26 dal 21/09 al 28/12/2025; TV27, TV30, TV37; TV38.

Nei CC.AA. TV24: solo sabato e domenica e festivi infrasettimanali anche per la migratoria; TV25: mercoledì o sabato e giorno fisso domenica;

N° 3 (tre) giorni fissi alla settimana, mercoledì, sabato e domenica nel CA TV05.



5cf54de2



Articolo 5 – Orario della giornata venatoria

L'inizio e il termine della giornata venatoria sono fissati dal calendario venatorio regionale. Nei C.C.A.A.di seguito indicati vengono applicate le seguenti restrizioni dell'orario:

- TV05: nella giornata del 08/12/2025 interdetta la caccia su tutto il territorio; nella giornata del 13/12/2025 ogni forma di caccia è chiusa dalle ore 12:00;
- TV06: l'esercizio venatorio in forma vagante è consentito durante l'intera stagione a partire da un'ora dopo l'orario indicato nel calendario venatorio regionale. Fanno eccezione coloro che cacciano da appostamento fisso e/o temporaneo la migratoria, che potranno attenersi agli orari indicati nel calendario regionale, segnalando, per iscritto al Comitato Direttivo l'ubicazione dell'appostamento;
- TV09: l'esercizio della caccia inizia un'ora dopo quella stabilita dal calendario venatorio;
- TV10 e TV12: l'inizio della caccia in forma vagante è posticipato di un'ora rispetto a quanto indicato nel calendario regionale ad eccezione della migratoria da appostamento, della selezione e della volpe;
- TV13: la caccia alla selvaggina stanziale è consentita fino alle ore 13, dopo tale orario è consentito cacciare in forma vagante solo alla selvaggina migratoria senza l'ausilio del cane;
- TV14: l'esercizio della caccia alla lepre chiude alle ore 13:00;
- TV18: l'esercizio della caccia alla lepre chiude alle ore 13:00;
- TV21: l'esercizio della caccia alla selvaggina stanziale e migratoria inizia mezz'ora dopo l'orario indicato nel calendario regionale, escluso caccia da appostamento temporaneo e selezione;
- TV22: l'esercizio della caccia inizia mezz'ora dopo l'orario indicato nel calendario regionale fino al 31/12/2025, escluso la caccia da appostamento fisso e temporaneo e la caccia di selezione;
- TV31: l'orario di inizio della caccia alla beccaccia, con esclusione della caccia alla selvaggina migratoria e caccia di selezione, viene posticipato di mezz'ora rispetto a quanto stabilito dal calendario regionale;
- TV33: la caccia alla selvaggina stanziale e alla migratoria con l'ausilio del cane inizia alle ore 7.00;
- TV37: l'esercizio della caccia la domenica, inizia un'ora dopo l'orario indicato nel calendario regionale, esclusa la caccia di selezione;
- TV38: l'esercizio della caccia alla selvaggina stanziale la domenica inizia un'ora dopo l'orario indicato nel calendario venatorio regionale, esclusa la caccia da appostamento e la caccia di selezione. La caccia alla lepre termina alle ore 12:00 sia la domenica che il mercoledì.

Articolo 6 – Carnieri e limitazioni dei capi

Per la selvaggina stanziale il calendario venatorio prevede che siano consentiti n. 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali con le seguenti eccezioni: per la lepre massimo n. 1 capo giornaliero e massimo n. 5 capi stagionali, per la starna n. 2 capi giornalieri dalla terza domenica di settembre fino al 30 novembre e n. 1 capo giornaliero nel mese di dicembre.

I C.C.A.A.di seguito indicati prevedono restrizioni nel numero di capi catturabili di selvaggina stanziale delle specie fagiano, starna e lepre, per uscita e per stagione:



5cf54de2



N° 1 capo/uscita (esclusa la volpe) nei C.C.A.A. TV02, TV03, TV04, TV05, TV07, TV08, TV09; TV10: dal primo sabato di novembre sotto i 600 mt slm la caccia al fagiano e alla starna è consentita anche di sabato, con carniere massimo 2 capi tra fagiani e starne; TV11: dal 03/12/2025 al 31/12/2025 n. 2 capi di fagiano o 1 fagiano e una starna; TV12, TV14, TV15 (fagiano o strana), TV16; TV17: più un eventuale capo di selezione; TV18, TV19, TV21, TV22, TV23, TV25, TV26: il mercoledì, la domenica consentiti n. 2 capi/uscita, esclusa volpe ed escluso l'eventuale capo in selezione; TV27: 1 capo oltre volpe; TV29, TV31; TV32: nel mese di dicembre consentiti 2 capi ad uscita; TV33: nei mesi di settembre e ottobre; consentiti n. 2 capi/uscita nei mesi di novembre e dicembre, con il massimo di 1 capo di lepre per uscita; TV34; TV35; TV36; TV37; TV38.

N° 2 capi/uscita: TV01: n. 2 capi/uscita di cui una sola lepre; TV06: di cui 1 lepre, oppure 2 fagiani oppure 1 fagiano ed 1 starna; TV24: n. 2 capi/uscita di cui una sola lepre, massimo 5 lepri nell'intera stagione; TV28: consentiti 2 capi/uscita (es. 2 fagiani/starne o 1 lepre).

Per quanto riguarda il limite di capi settimanali o stagionali (esclusa la volpe):

- Nel CA TV02 è consentito l'abbattimento di 1 lepre o 1 fagiano per uscita con un massimo di 14 fagiani;
- Nel CA TV06 è consentito il prelievo di 3 lepri (una per uscita) nel corso della stagione venatoria e limitatamente al 30/11/2025. È altresì consentito il prelievo di 2 fagiani oppure di 1 fagiano ed 1 starna, oppure una lepre e un fagiano da parte di ogni singolo cacciatore con un limite complessivo di 20 capi durante l'intera stagione. Per il solo mese di dicembre 2025 è consentito il prelievo di 1 solo capo di fagiano per ogni singola uscita;
- Nel CA TV13 (consentite 2 uscite a settimana), n. 1 lepre a settimana e 1 fagiano/starna oppure 2 fagiani/starne a settimana (sempre solo 1 capo ad uscita), le squadre che effettuano la caccia alla lepre possono abbattere al massimo 2 capi ad uscita;
- Nel CA TV15 sono consentiti n. 2 capi/uscita di cui 1 lepre, con un limite di una lepre per squadra ad uscita e 2 capi di selvaggina stanziale; divieto di abbattere la lepre al raggiungimento della quota di 4 lepri nell'intera stagione venatoria al di sopra della S.P. Bocca dea Forca al sentiero delle Meate;
- Nel CA TV20 sono consentiti n.2 capi/uscita con il limite di una sola lepre con massimo 3 lepri annue;
- Nel CA TV22 sono consentiti n. 2 capi/uscita a partire dal 20/10/2025 con limite di n. 2 capi settimanali di cui n. 1 sola lepre e massimo n. 20 capi stagionali. Nel mese di dicembre per la starna un solo capo giornaliero.

Per quanto riguarda la Lepre:

- **Massimo n. 2 (due) Lepri per stagione:**

Nei C.C.A.A.: TV2 chiusura al 23/11/2025; TV09: prelievo fino alle ore 13.00 di mercoledì e domenica; TV18, TV26, TV27, TV28: al raggiungimento di 45 lepri chiusura della caccia alla lepre; TV29, TV30, TV31 e TV35 fino al 30/11/2025; TV37;

- **Massimo n. 3 (tre) Lepri:**



Nei C.C.A.A: TV03 la caccia alla lepre chiude il 30/11/2025; TV04, TV05, TV06, TV08; TV13: prelievo fino alle ore 13.00, obbligo di segnalare l'abbattimento al Presidente entro la sera stessa tramite apposita cartolina; TV14: prelievo fino alle ore 13.00; TV15, TV17, TV19, TV20, TV21, TV22, TV23; TV32 la caccia alla lepre termina il 27/11/2025 compreso; TV33; TV34: obbligo di segnalare l'abbattimento al Presidente entro la sera stessa; TV36; TV38: fino alle ore 12.00 sia mercoledì che domenica;

- **Massimo n. 4 (quattro) Lepri:** nel CA TV16 e CA TV25;
- Nel CA TV10 e CA TV11 (come da calendario venatorio): il comitato direttivo si riserva di anticipare la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale in base all'andamento della stagione venatoria;

Articolo 7 – Esercizio della caccia sulla neve

È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia di selezione agli Ungulati e la caccia alla Volpe nel territorio compreso nella Zona faunistica delle Alpi.

Articolo 8 - Caccia alla volpe dopo la chiusura della caccia alla lepre

Dopo la chiusura della caccia alla lepre e fino al 30 gennaio 2025, la caccia alla Volpe è consentita nel rispetto degli orari giornalieri fissati dal calendario venatorio regionale.

I C.C.A.A. hanno facoltà di organizzare le giornate di uscita e di coordinare le attività di cattura alla volpe in battuta, come di seguito sinteticamente riportato:

- CATV01: uscite massimo 3 giorni a settimana dopo il 31/12/2025, organizzate dal Presidente;
- CATV03: uscite dal 01/12/2025 al 31/01/2026 anche in battute organizzate dal Presidente;
- CATV04: dal 1/12/2025 al 31/01/2026 uscite in battute organizzate dal Presidente mercoledì sabato e domenica; nel mese di dicembre durante le battute alla volpe è vietata ogni altra forma di caccia fino alle ore 12.00. A partire dal mese di gennaio le battute si alterneranno in due macro aree. Durante la battuta la domenica non sarà consentita alcuna forma di caccia dall'inizio della giornata alle ore 12.00;
- CATV05: dal 01/01/2026 al 30/01/2026 battute organizzate dal Presidente mercoledì, sabato e domenica;
- CATV06: nel periodo successivo alla chiusura della caccia alla lepre e fino al 31/01/2026, il Presidente organizzerà le battute alla volpe;
- CATV08: dal 01/12/2025 al 31/01/2026 in battute organizzate;
- CATV09: battute alla volpe organizzate dal Presidente in tre giorni fissi (mercoledì, sabato – domenica e festività consentite);
- CATV10: uscite in caccia ordinaria mercoledì e domenica; uscite con modalità selettive tre giorni settimanali a scelta sui 5 consentiti;
- CA TV11: uscite 3 giorni a settimana a scelta in forma vagante. Dopo la chiusura della lepre il Presidente/Delegato possono organizzare battute alla volpe per 3 giorni alla settimana a scelta;
- CA TV12: le battute alla volpe vengono organizzate dal Presidente. Se è utilizzato il fucile a canna rigata serve autorizzazione del Presidente;
- CA TV13: battute di caccia alla Volpe organizzate dal Presidente nei mesi di dicembre e di gennaio;
- CA TV14: dopo la chiusura della caccia alla lepre, 3 giornate a settimana in



5cf54de2



- forma vagante con ausilio del segugio in battute alla volpe;
- CA TV15: dopo la chiusura della caccia alla lepre sono consentite battute alla volpe per tre giorni alla settimana a scelta;
 - CA TV16: dopo la chiusura della caccia alla lepre, uscite mercoledì/sabato/domenica e festivi in battute organizzate dal Presidente;
 - CA TV17: battute organizzate dal Presidenti o dai suoi delegati: potranno svolgersi tutti i giorni concessi dal calendario venatorio, mantenendo il limite delle 3 uscite settimanali, anche con l'ausilio dei cani da seguita;
 - CA TV19: battute di caccia alla volpe organizzate dal Presidente nei mesi di dicembre e di gennaio;
 - CA TV20: dopo il 31/12/2025 n. 3 uscite /settimana in battuta organizzate dal Presidente;
 - CA TV21: in battute organizzate dal Presidente;
 - CA TV22: in battute organizzate dal Presidente anche con l'ausilio di segugi e permessi per i non soci;
 - CA TV23: in battute organizzate dal Presidente;
 - CA TV24: battute con cane da seguita in dicembre e gennaio;
 - CA TV25: l'uso del cane da seguita dopo la chiusura della caccia della lepre è consentito solo per caccia alla volpe;
 - CA TV26: battute organizzate dal Presidente o suo delegato sabato e domenica nel periodo di gennaio, fino alle ore 13:00;
 - CA TV27: battute organizzate dal Presidente in battuta con cane da seguita, sabato, domenica e mercoledì;
 - CA TV28: battute organizzate dal Presidente mercoledì, sabato e domenica nei mesi di dicembre e gennaio fino alle ore 12:00;
 - CA TV29: dopo la chiusura della lepre, battute alla volpe, con l'ausilio del cane, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;
 - CA TV30: uscite 3 giorni a settimana, dopo chiusura della caccia alla lepre, in battuta, mercoledì, sabato e domenica anche con il cane;
 - CA TV31: fino al 31/01/2026 nelle giornate in cui è consentito l'esercizio venatorio in battuta organizzate dal C.D.;
 - CA TV32: uscite 3 giorni a settimana in dicembre e gennaio in battute organizzate;
 - CA TV33: uscite di sabato e domenica e festivi in battute organizzate dal presidente, anche con i cani e durante la caccia di selezione;
 - CA TV34: è consentito l'uso dei cani da seguita in battuta;
 - CA TV35: a gennaio caccia alla volpe anche il sabato oltre i giorni consentiti;
 - CA TV36: a gennaio battute organizzate dal Presidente;
 - CA TV37: fino al 31/01/2026 battute organizzate dal Presidente;
 - CA TV38: nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali dei mesi di dicembre e gennaio sono consentite battute organizzate dal Presidente.

Il Presidente del C. A. individua i soci partecipanti a tale attività e trasmette l'elenco alla Polizia Provinciale Ittico-Venatoria.

Articolo 9 – Impiego dei cani

L'impiego dei cani prevede delle limitazioni in ogni Comprensorio Alpino, che si riportano sinteticamente e non esaustivamente, rimandando ai singoli Regolamenti dei CC.AA. le specifiche più precise.

- CA TV01: la caccia in forma vagante con il cane termina al 29/12/2025 ad



5cf54de2



eccezione dopo tale data, della caccia alla migratoria vagante con il cane, della caccia di selezione e le battute alla volpe. La caccia infrasettimanale in forma vagante con il cane per la selvaggina migratoria è consentita dal 2/10/2025 al 31/12/2025 su tutto il territorio, dopo tale data è consentita in tale forma come da calendario venatorio, ma al di sotto della strada tagliafuoco che da località Nicoi arriva alla località Cima la Cima in Comune di Sarmede;

- CA TV03: dal 21/09/2025 al 10/10/2025 compreso, caccia alla selvaggina migratoria vagante senza ausilio del cane; dal 11/10/2025 al 31/01/2026 con il cane;
- CA TV05: l'uso del segugio è limitato ai soli giorni di caccia alla selvaggina stanziale, con interdizione dalla data di lancio delle lepri riproduttrici, ad esclusione del territorio compreso a nord della strada dorsale e fino al Piave e tra la presa VIII nord fino ai confini con Crocetta del Montello e con Montebelluna; è altresì consentito l'uso del cane segugio in occasione delle battute organizzate di caccia alla volpe;
- CA TV06: dal 1° al 20 gennaio 2026 la caccia vagante con il cane da ferma sarà consentita esclusivamente per la caccia alla beccaccia e nell'arco temporale consentito dal calendario venatorio regionale; oltre alle due giornate (mercoledì e domenica) durante le quali sarà consentita la caccia vagante alla stanziale, la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria con l'impiego del cane da ferma sarà consentita per una terza giornata settimanale da fruirsi (lunedì o giovedì o sabato).
- CA TV07: il sabato la caccia con uso del cane termina un'ora prima dell'orario previsto nel calendario venatorio;
- CA TV11: la caccia in forma vagante dopo la chiusura della caccia alla beccaccia, è consentita senza l'ausilio dei cani, ad esclusione del territorio a sud della strada provinciale e alle battute organizzate alla volpe;
- CA TV12: caccia vagante con ausilio cane fino al 31/12/2025 (escluse battute alla volpe e beccaccia);
- CA TV13: dal 20/10/2025 la caccia alla selvaggina migratoria con l'ausilio del cane dopo le ore 13.00 è consentita solo a nord della strada Paderno del Grappa – Monfumo; dal 24/11/2025 fino alla chiusura della caccia, è consentito cacciare con il cane su tutto il territorio del Comprensorio;
- CA TV14: nel mese di ottobre nei giorni 6/10, 13/10, 20/10, 27/10/2025 è consentito effettuare un'uscita integrativa alla stanziale con il segugio fino alle ore 13, durante queste giornate è consentita l'uscita da appostamento alla migratoria; dalla chiusura della caccia alla lepre è consentito esercitare la caccia in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da riporto fino alla chiusura della caccia alla beccaccia, dopo tale data si potrà cacciare solo da appostamento esclusivamente con l'ausilio di richiami vivi;
- CATV15: caccia vagante con il cane fino al 31/12/2025 in ZPS e fino al 20/01/2026 in tutto il C.A.;
- CATV16: la caccia vagante con il cane da ferma eccetto i giorni di mercoledì e domenica è consentita dal 05/10/2025;
- CATV18: a gennaio caccia da appostamento e in forma vagante con cane da ferma alla migratoria;
- CATV21: dopo il 30/11/2025 vietato l'uso del segugio (salvo volpe organizzate in battute). Dopo il 31/12/2025 vietati cani da ferma, cerca e riporto in località Campagna; consentiti fino al 20/01/2026 nel rimanente territorio del comprensorio;



5cf54de2



- CATV23: dal 1/11/2025 al 31/12/2025 è consentita la caccia in forma vagante con il cane (escluso razze da seguita) alla sola selvaggina migratoria solo un giorno a scelta tra lunedì, giovedì e sabato in tutto il territorio del comprensorio; nella giornata di sabato la caccia si conclude alle ore 16.00;
- CATV27: dopo il 31/12/2025 è consentita la caccia vagante con cane da ferma fino alla chiusura specie beccaccia e con cane da seguita per le battute alla volpe;
- CATV28: è consentito l'utilizzo solo di cani di proprietà dei soci, caccia migratoria vagante fino al 20/01/2026 con ausilio cane, dal 21/01 al 30/01/2026 senza cane;
- CA TV29: è consentito l'utilizzo solo di cani di proprietà dei soci. Nella caccia in battute alla volpe sono ammessi cani di qualsiasi provenienza;
- CATV32: la caccia in forma vagante alla migratoria è consentita fino alla chiusura della caccia alla beccaccia, anche con l'ausilio del cane da ferma unicamente per quest'ultima specie; successivamente è consentita la caccia alla sola migratoria da appostamento;
- CATV33: caccia alla selvaggina migratoria vagante con l'ausilio del cane solo dal 16/10/2025 con cani di proprietà dei soci, dalle ore 7.00; la caccia alla beccaccia solo giovedì, sabato e domenica (giovedì e sabato a partire dal 16/10/2025) ed è consentita solo con i cani di proprietà dei soci;
- CATV34: dopo la chiusura della lepre, stanziale e migratoria solo con cane da ferma;
- CATV35: dalla prima domenica di ottobre uso del cane solo per selvaggina migratoria;

Articolo 10 - Attività venatoria nelle ZPS

Fatte salve le restrizioni già previste dal calendario venatorio regionale, i C.C.A.A. adottano ulteriori limitazioni all'attività venatoria relativamente al periodo, alle giornate e agli orari.

Nel decreto di approvazione dei Regolamenti interni dei C.C.A.A. da parte del Direttore dell'U.O. "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" sede territoriale di Treviso saranno specificati nel dettaglio le limitazioni per ogni C.C.A.A. nelle ZPS.

Articolo 11 - Addestramento e allenamento cani

Fatto salvo quanto previsto dal calendario venatorio regionale, l'addestramento e allenamento cani viene regolamentato in modo particolare nei seguenti Comprensori Alpini:

- CATV06: l'addestramento dalla terza domenica di agosto alla seconda domenica di settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica sui terreni e nelle fasce orarie indicate dal calendario regionale con esclusione dei terreni ad est della Presa n.17 e a nord della strada Provinciale dorsale del Montello;
- CATV09: può essere effettuato il mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 10.00;
- CA TV11: addestramento cani consentito nei giorni di mercoledì e sabato dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e alla domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 a sud della strada provinciale 26; a nord della strada provinciale 26 come da calendario regionale;
- CA TV12: l'addestramento dei cani nel C.A. è consentito esclusivamente al mattino nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00;



5cf54de2



- CA TV13: dalle 6.00 alle 11.00 nei giorni 17-20-24-27 e 31 agosto 2025, 3 e 7 settembre 2025;
- CA TV17: nel periodo della pre-apertura l'attività è consentita nel greto del Piave dal Cementificio al ponte di Vidor, nel territorio occupato dal campo addestramento cani "Al Molinetto" e rispettando le limitazioni presenti nelle diverse ZPS, e in località Boschi di Onigo di Pederobba e Ronchi dalla strada comunale via Boschi fino al torrente Curogna. Dal 01/09/2025 l'addestramento è consentito nel greto del Piave anche nelle porzioni della ZPS Settolo Basso esterne al campo Al Molinetto;
- CA TV21: nella Zona Piave e Palù dovranno essere rispettate le limitazioni presenti nelle ZPS. Dal 03/09/2025 l'addestramento è consentito anche nelle porzioni ZPS;
- CA TV23: durante le battute di caccia è vietato farsi accompagnare da proprietari e conduttori di cani che non siano soci del C.A.;
- CA TV26: l'addestramento dei cani nel C.A. è consentito esclusivamente ai soci;
- CA TV27: nelle giornate del 30 e 31 agosto 2025 è chiusa l'attività di addestramento nella zona a nord della strada SP 4;
- CA TV28: dalle ore 13.00 di sabato 30/08/2025 fino alle ore 13.00 di domenica 31/08/2025 l'attività di addestramento cani è consentita solo in località Rolle, Cave de Lot e Canal de Cison per prova cinofila;
- CA TV31: l'addestramento dei cani nel C.A. è consentito esclusivamente ai soci e ai possessori di permesso annuale;
- CA TV32: l'addestramento dei cani nel C.C.A.A. è consentito esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 6:00 alle ore 11:00;
- CA TV33: l'addestramento dei cani nel C.A. è consentito esclusivamente ai soci, con i cani di proprietà dei soci;
- CA TV36: l'addestramento dei cani nel C. A. è consentito esclusivamente ai soci e ai possessori di permesso annuale.

Articolo 12 – Varie

I C.C.A.A.di seguito indicati hanno stabilito un divieto di caccia in località e/o in periodi specifici.

- CA TV01: dopo il 30/11/2025 è divieto di caccia, esclusa la selezione, a nord della strada che da località Castagneron e percorrendo la strada taglia fuoco silvo-pastorale porta in località Casera Brusada in Gnesina; divieto di caccia durante gli orari delle catture nella ZRC;
- CA TV02 divieto di caccia nei giorni in cui verranno effettuate le catture;
- CA TV03: periodo di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento dal 21/09/2025 al 31/01/2026; lunedì, se non festivo, si può esercitare la caccia solo da appostamento, esclusa la caccia di selezione agli ungulati; caccia al fagiano dal 21/09/2025 al 31/12/2025;
- CA TV04: divieto di caccia nei giorni in cui verranno effettuate le catture;
- CA TV05: divieto di caccia nei giorni e con gli orari previsti per le catture;
- CA TV06: la caccia alla selvaggina stanziale comune, fatta eccezione per la volpe e gli ungulati, termina il 30/12/2025; nella giornata di sabato la caccia terminerà alle ore 17.00 fino al 31 ottobre, successivamente terminerà alle ore 16.00; Divieto di caccia nei giorni in cui verranno effettuate le catture;



5cf54de2



- CA TV08: nella zona di pianura del C.A. nel mese di gennaio è consentita solo la caccia da appostamento;
- CA TV10: nei giorni di lunedì, giovedì e sabato vietata caccia in forma vagante nella montagna alta: al di sopra della linea individuata dalle strade Cadorna (dal confine con Romano d'Ezzelino all'incrocio con la strada sterrata che parte da Cason del Meda), strada militare da Meda a Poise e strada di arroccamento di Poise (dall'incrocio della strada sterrata proveniente da Meda al confine con Crespano del Grappa), rimanendo consentite la caccia di selezione, la caccia alla migratoria da appostamento e la caccia alla volpe con modalità selettive; dopo il 30/11/2025 chiuse la caccia vagante al di sopra della linea Sass Negri-Legnaroea-Strada Prai di Borso – Strada Cornosega fino al 16° tornante. Rimangono permesse la caccia alla migratoria da appostamento, la caccia di selezione, la caccia alla volpe con modalità selettive. Per la caccia di selezione l'accompagnatore deve essere socio del CA TV10; è istituito il tesserino di riserva che ogni cacciatore è tenuto a consegnare compilato a fine stagione;
- CA TV12: dopo il 31/12/2025 la caccia alla beccaccia è consentita solo ed esclusivamente sul territorio della località Motte e a nord della strada provinciale "Pedemontana SP26 del Grappa" e fino al limite della località "Tini";
- CA TV13: la chiusura della caccia alla stanziale è al 31/12/2025, ad eccezione alla volpe e alla selezione;
- CA TV16: caccia alla stanziale si chiude il 31/12/2025; fermo restando le battute alla volpe organizzate dal Comitato Direttivo. La caccia alla migratoria come da calendario regionale; nel mese di gennaio è vietata la caccia in forma vagante nelle aree dove vengono effettuate le battute di caccia alla volpe;
- CA TV18: la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale viene fissata per il 31/12/2025, esclusa la caccia agli ungulati e alla volpe; nel mese di gennaio è consentita la caccia sia da appostamento temporaneo sia in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma alla selvaggina migratoria;
- CA TV19: dal 01/12/2025 è vietata la caccia in qualsiasi forma, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati e da appostamento con uso di richiami, nella zona sovrastante la strada che da località Domion prosegue fino a Pianezze e continua fino a località Mariech, includendo le zone Lavello, Molvine e Barbaria;
- CA TV23: a caccia in forma vagante termina il 31/12/2025. Successivamente a tale data e fino alla chiusura della caccia alla specie beccaccia, è consentita la caccia vagante alla migratoria con il cane solo nelle grave del Piave e nei Palù, nel resto del territorio solo da appostamento fatta salva la caccia alla volpe da effettuarsi in battute organizzate dal Comitato Direttivo;
- CA TV24: dal 21/09/2025 al 05/10/2025 la caccia alla selvaggina migratoria è consentita anche nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo; dal 6/10/2025 negli stessi giorni è consentita come da calendario regionale;
- CA TV25: a gennaio 2026 la caccia in forma vagante è consentita: A) solo nella ZPS e nelle zone Barnes e Carantana, di sabato e domenica fino al 20/01/2026 con/senza il cane; B) fino al 31/01 senza l'ausilio del cane;
- CA TV26: la caccia alla selvaggina migratoria solo da appostamento nel mese di settembre, ad eccezione di mercoledì e domenica che potrà essere effettuata anche in forma vagante. Nei mesi di ottobre a gennaio compreso potrà essere esercitata in forma vagante;
- CATV28: è vietata l'attività venatoria, esclusa la selezione al cervo e capriolo, dal giorno di chiusura della lepre, al di sopra dei seguenti confini: Costacurta



5cf54de2



linea retta Forcella-Scaletta, Cison Pisol, S. Gaetano, Castellaz, linea retta Mezzaluna, Castello Brandolini. Nella giornata di giovedì è consentita esclusivamente la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria senza l'ausilio del cane e la caccia di selezione con l'uso dell'arma a canna rigata;

- CA TV30: la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria è consentita fino alla data di chiusura della caccia alla beccaccia;
- CA TV31: divieto di caccia in forma vagante nel territorio compreso a monte della strada di accesso alla Malga Cor e della strada del Col Visentin, nel tratto compreso tra l'innesto della predetta strada sino alla Forcelletta e quindi, a scendere lungo il crinale del Colon, seguendo il limite della zona boscata, fino a raggiungere la ZRC Lago Morto, proseguire lungo la stessa fino alla località Tombaril per poi proseguire in linea retta fino al Verdilon, oltre al territorio posto a monte, durante i giorni che non siano destinati alla stanziale (mercoledì e domenica), ad eccezione della caccia alla migratoria da appostamento e della caccia di selezione;
Divieto di caccia a quota superiore agli 800 metri per i possessori del permesso d'ospite; eventuale prelievo della coturnice e/o gallo forcello nei giorni di giovedì e sabato;
- CA TV32: la caccia alla migratoria in forma vagante e da appostamento, è consentita per tre giorni a settimana a scelta del cacciatore, con eventuale integrazione di 2 giornate nei mesi di ottobre e novembre da appostamento qualora previste dal calendario venatorio regionale;
- CA TV34: dal 15/12/2025 compreso, chiusura di ogni forma caccia, esclusa la selezione e nocivi ed eradicazione al cinghiale, nella zona a nord così delimitata: dal confine di Vittorio V.to in loc. Piazze di Vittorio Veneto, scendendo in direzione Briglie, quindi per Sonogo, Piai, Municipio, per risalire quindi lungo la SP 422 del Cansiglio in direzione di Crocetta;
- CA TV35: nel giorno di cattura delle lepri è chiusa ogni attività venatoria;
- CA TV36: dal 01/12/2025 e fino a chiusura della caccia alla beccaccia, divieto di esercitare ogni forma di caccia in forma vagante, eccetto selezione e appostamenti autorizzati, nel territorio a monte della carrareccia che dal confine CA Cordignano porta in località Lama dell'Arbin e a seguire fino al di sotto della località Il Villaggio e poi congiungersi con la strada comunale, scendendo lungo l'avvallamento che termina in località Valsalega, fino al confine con CATV34 Fregona, altre disposizioni sono indicate nel Regolamento Interno per la caccia di selezione 2025;
- CA TV37: nel mese di gennaio 2026 l'attività venatoria è consentita solo da appostamento ad eccezione della caccia di selezione, delle battute alla volpe e nei giorni di mercoledì e sabato, nel periodo temporale stabilito dal calendario, è consentito il prelievo della beccaccia limitatamente nella zona boschiva;
- CA TV38: dal 01/01/2026 al 30/01/2026 è consentita la caccia alla migratoria solo da appostamento; dal 01/01/2026 al 15/01/2026 è consentita la caccia vagante esclusivamente alla beccaccia con il cane da ferma nella zona sud di via Borgo Rossetti, via Primo Ferraro, via Mezzociel e via Fontanazzi.

Articolo 13 - Disposizioni finali

Per quanto non diversamente previsto dal presente calendario si applicano le norme stabilite dalle vigenti leggi, dal calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026 e dal Regolamento Provinciale per la Zona faunistica delle Alpi di Treviso.

I C.C.A.A. hanno facoltà di applicare disposizioni più restrittive rispetto al presente



5cf54de2



Calendario venatorio integrativo, previa approvazione delle stesse con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, prima dell'inizio della stagione venatoria. Di tali disposizioni i Comitati Direttivi dei C.C.A.A. dovranno rendere edotti i soci con i più idonei ed efficaci mezzi di comunicazione.



5cf54de2





**CALENDARIO PER L'ESERCIZIO
VENATORIO NELLA ZONA FAUNISTICA
DELLE ALPI DELLA PROVINCIA DI
VERONA
- Stagione venatoria 2025-2026 -**

Il presente Calendario venatorio integrativo fa riferimento alla vigente normativa in materia di caccia di cui alla Legge n. 157/1992, alla Legge regionale n. 50/1993, al vigente PFVR 2022-2027, approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85/2023 e aggiornato con D.G.R. n. 401 del 09/04/20204 e al Calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026, nonché, per quanto applicabile, al vigente «REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CACCIA IN ZONA ALPI» della Provincia di Verona approvato con DCP n. 73/2003 e n. 74/2003 e s.m.i.

**CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO PER
L'UNITÀ GESTIONALE "MONTE BALDO"**

L'Unità gestionale "Monte Baldo" è costituita dai Comprensori alpini di Brenzone, Malcesine, Torri del Benaco, Ferrara di Monte Baldo, San Zeno di Montagna, Costermano, Caprino Veronese; Rivoli Veronese e Brentino Belluno.

Articolo 1 - Stagione venatoria

L'apertura della stagione venatoria 2025-2026 è unica, stabilita il giorno 21 settembre 2025, fatto salvo quanto previsto per la caccia agli Ungulati (cinghiale incluso). La chiusura è stabilita il giorno 31 dicembre 2025, fatto salvo per quanto previsto dal presente calendario integrativo in ordine alle diverse pratiche di caccia.

I periodi di prelievo delle singole specie di fauna selvatica sono stabiliti dal calendario venatorio regionale per la stagione 2025-2026, mentre per il prelievo degli Ungulati (Cervidi e Bovidi) e per il cinghiale, i termini temporali sono quelli stabiliti dagli specifici provvedimenti approvati dalla



c29c44eb



Giunta regionale e dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

Articolo 2 – Modalità e giornate di caccia

Per tutta la stagione venatoria è vietata qualsiasi forma di caccia e a qualsiasi specie nei giorni di martedì e venerdì, anche se festivi.

Fatte salve le norme specifiche previste per i singoli istituti venatori e per il prelievo della fauna stanziale, la caccia può essere esercitata, nei seguenti modi:

- a) la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso o temporaneo, anche con l'uso di richiami vivi, soggetti impagliati e stampi appartenenti alle sole specie ricomprese nel calendario venatorio regionale, può essere esercitata per non più di tre giorni la settimana a scelta, con l'integrazione di due giorni nei mesi di ottobre e novembre da conteggiare dal lunedì. Per la caccia da appostamento fisso, nel percorso da e per l'appostamento il fucile deve essere mantenuto nel fodero e scarico;
- b) dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026 è consentita la caccia all'aspetto alla Volpe (oltre che in forma vagante nei modi previsti all'articolo 4) esclusivamente con fucile ad anima rigata, negli orari stabiliti dal calendario venatorio regionale. Per ogni uscita effettuata a partire dal 01 gennaio 2026 dovranno essere imbucati, nelle apposite cassette, i tagliandi di inizio e di termine della stessa (analogamente che per le uscite al prelievo degli Ungulati), fatta salva la possibilità di adottare procedure diverse di registrazione delle uscite, con particolare riferimento all'utilizzo di messaggi *whatsapp*, SMS o altro, previa condivisione con il Comando del Corpo di Polizia provinciale;
- c) la caccia alla Volpe può essere esercitata anche con l'ausilio del cane segugio dal giorno 21 settembre 2025 al giorno 31 gennaio 2026; dal 01 dicembre 2025 fino al 31 gennaio 2026 solo in battuta, organizzata con un minimo di quattro (4) cacciatori e previa comunicazione alla Polizia provinciale da parte di ciascun Compensorio alpino Per ogni uscita dovranno essere riposti, nelle apposite cassette, i tagliandi di inizio e di termine della stessa comprensivi dell'elenco dei partecipanti alla battuta, fatta salva la possibilità di adottare procedure diverse di registrazione delle uscite, con particolare riferimento all'utilizzo di



c29c44eb



messaggi *whatsapp*, SMS o altro, previa condivisione con il Comando del Corpo di Polizia provinciale;

- d) per quanto riguarda il prelievo della Volpe all'interno delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) si applica quanto previsto all'articolo 11 del presente calendario venatorio integrativo.

Articolo 3 – Prelievo degli Ungulati

Per il prelievo degli Ungulati Cervidi e Bovidi si applicano le disposizioni stabilite dalle direttive approvate dal Presidente della Provincia con deliberazione n. 80 del 20 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni, nonché dai relativi provvedimenti di assegnazione dei capi oggetto di abbattimento durante la stagione venatoria 2024-2025, approvati dalla Struttura regionale di Verona dell'unità organizzativa “Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria”.

Per il prelievo del cinghiale si applicano le disposizioni stabilite con appositi e separati atti adottati dalla Giunta regionale e dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e dalle direttive tecnico-operative approvate dalla Giunta provinciale n. 71 in data 08 maggio 2014 successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4 – Caccia in forma vagante e da appostamento.

La caccia alla selvaggina stanziale (inclusa la Volpe) e migratoria, in forma vagante, anche con l'uso del cane, ad esclusione di quella agli Ungulati (cinghiale incluso), può essere esercitata dal giorno 21 settembre 2025 al giorno 31 dicembre 2025, fatto salvo che per il Comprensorio alpino di San Zenò di Montagna, la cui chiusura è fissata a partire dal 14 dicembre 2025, e per il Comprensorio alpino di Brenzone, la cui chiusura riguarda l'uso dei cani (articolo 8, comma 5).

La caccia da appostamento temporaneo e da appostamento fisso può essere esercitata dal giorno 21 settembre 2025 al giorno 31 dicembre 2025.

Per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre, è prevista l'integrazione di due (2) giornate, conformemente a quanto stabilito dal calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2025-2026 e all'articolo 2, lettera a) del presente calendario venatorio integrativo.

Per quanto non espressamente sopra previsto si applicano le disposizioni previste dal calendario venatorio regionale.



c29c44eb



Articolo 5 – Orario della giornata venatoria

L'inizio e il termine della giornata venatoria per la caccia da appostamento fisso e temporaneo, nonché per la caccia all'aspetto della Volpe, sono fissati dal calendario venatorio regionale.

L'inizio e il termine della giornata venatoria per la caccia vagante, anche con l'uso del cane, sono fissati in conformità dei seguenti orari:

Mese	Periodo	Inizio	Termine
Settembre 2025	dal 21 al 30	7:15 ora legale	19:15 ora legale
Ottobre 2025	dal 01 al 15	7:45 ora legale	18:30 ora legale
	dal 16 al 25	8:15 ora legale	18:00 ora legale
	dal 26 al 31	7:30 ora solare	16:45 ora solare
Novembre 2025	dal 01 al 16	7:30 ora solare	16:45 ora solare
	dal 17 al 30	7:45 ora solare	16:15 ora solare
Dicembre 2025	dal 01 al 14	8:15 ora solare	16:15 ora solare
	dal 15 al 31	8:30 ora solare	16:15 ora solare

Il prelievo di selezione agli Ungulati (Cervidi e Bovidi) può essere svolto da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto, mentre per quanto riguarda il cinghiale si applica quanto previsto dalla Struttura regionale competente con il relativo piano di abbattimento.

L'orario deve essere osservato anche per l'uso del cane da caccia.

Ciascun Comprensorio alpino può deliberare la chiusura della giornata venatoria del sabato alle ore 13:00, comunicando l'adozione del provvedimento alla sede territoriale di Verona della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e al Comando del Corpo di Polizia provinciale e provvedendo ad informare tutti i soci.

Articolo 6 – Esercizio della caccia sulla neve

È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia da appostamento alla piccola selvaggina migratoria e per la caccia di selezione agli Ungulati e per le battute organizzate e per la caccia all'aspetto alla Volpe.

Articolo 7 – Carnieri e limitazioni dei capi

Al cacciatore è consentito il seguente prelievo massimo, fatto salvo quanto previsto dal calendario venatorio generale per le aziende agri-turistico e faunistico venatorie:



c29c44eb



- a) selvaggina stanziale: due (2) capi giornalieri per un massimo di 35 capi stagionali, di cui una sola Lepre, con un massimo di tre (3) capi stagionali. Per la Starna, due (2) capi giornalieri dal 21 settembre 2025 al 30 novembre 2025 e un (1) giornaliero nel mese di dicembre, come da calendario venatorio regionale 2025-2026;
- b) Ungulati, cinghiale incluso: il numero massimo di capi di Ungulati che possono essere prelevati giornalmente è fissato dal relativo piano di abbattimento, ai sensi della D.G.R. n. 107 del 04 febbraio 2025. Il carniere stagionale di Ungulati è pari complessivamente a n. 35 capi;
- c) selvaggina migratoria: come da calendario venatorio regionale per la stagione 2025-2026.

Il prelievo della Starna è vietato nel Comprensorio alpino di San Zeno di Montagna.

Articolo 8 – Impiego dei cani

Ogni cacciatore non può usare più di due (2) cani con il limite di quattro (4) cani per comitiva.

Chi usufruisce di permesso d'ospite può utilizzare i cani con le seguenti modalità e comunque fermo restando il limite di quattro (4) cani per comitiva (squadra):

- a) Comprensori alpini di Brenzone e di Malcesine: massimo un (1) cane sia esso da ferma o da seguita;
- b) Comprensori alpini di Costermano e di Torri del Benaco: massimo due (2) cani da ferma;
- c) Comprensorio alpino di Caprino Veronese: massimo due (2) cani da ferma o un (1) cane da seguita;
- d) Comprensori alpini di Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno, San Zeno di Montagna e di Rivoli Veronese: massimo due (2) cani siano essi da ferma o da seguita.

L'uso del cane da seguita, segugio o suo incrocio ed altre razze considerate da seguita, è vietato a partire dal 01 dicembre 2025 (incluso), fatto salvo per quanto riguarda il prelievo della Volpe.

Nel Comprensorio alpino di Brenzone, nell'area sottostante all'attuale oasi di protezione del monte Baldo compresa tra il Baito Buse, il Forcellin di Trovai e il Forcellin di Zovel, sono vietati l'accesso e l'impiego dei cani, sia da seguita che da ferma.

Nello stesso Comprensorio alpino di Brenzone, dal 15 dicembre al 31 dicembre 2025, è vietato l'uso del cane da ferma al di sopra di Via Prada, dalla



c29c44eb



partenza della Funivia Prada - Costabella proseguendo verso nord per Punta Veleno, fino a Malga Brione. E' compito del Comprensorio alpino rendere edotti i propri soci, sia annuali che temporanei, dell'istituzione delle sopraccitate limitazioni.

Articolo 9 – Addestramento e allenamento dei cani da caccia

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti agli iscritti esclusivamente nel Comprensorio alpino di appartenenza su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose non oltre dieci (10) giorni dall'ultimo sfalcio, con le modalità previste al comma 2.

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 17 agosto al 14 settembre 2025 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 7:30 (dalle ore 7.00 nei Comprensori alpini di Ferrara di Monte Baldo, di Brentino Belluno e di San Zeno di Montagna) alle ore 11:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, fatto salvo che nelle Zone di protezione speciale (Z.P.S.) ove l'addestramento dei cani è consentito a partire dal 01 settembre sino al 14 settembre 2025 con le stesse modalità.

Oltre tali periodi l'addestramento dei cani è consentito solo nelle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia.

Articolo 10 – Prelievo del Gallo forcello (Fagiano di monte)

Il prelievo del Fagiano di monte maschio (Gallo forcello) verrà eventualmente autorizzato con apposito provvedimento dell'Unità organizzativa regionale "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria", sulla base delle risultanze dei censimenti effettuati durante l'anno 2025.

Articolo 11 - Limitazioni specifiche per le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)

Il prelievo venatorio nelle Zone di Protezione Speciale è regolamentato dal punto 13. del calendario venatorio regionale per la stagione 2025-2026. Sono previste le seguenti ulteriori specifiche prescrizioni:

- a) Il prelievo della Beccaccia è consentito a partire dal 01 ottobre 2025;
- b) La caccia alla Volpe durante il mese di gennaio è consentita esclusivamente nelle giornate di sabato e domenica nel periodo compreso tra il 01 gennaio (incluso) e il 31 gennaio 2026 (incluso);



c29c44eb



- c) per quanto riguarda l'addestramento e allenamento dei cani da caccia valgono le prescrizioni stabilite all'articolo 9 del presente calendario integrativo per la caccia nella Zona faunistica delle Alpi.

Articolo 12 – Divieti

È vietata la caccia a rastrello in più di tre persone compresi i battitori.

È vietato il prelievo venatorio del Gallo cedrone, Pernice bianca, Coturnice, Francolino di monte, Lepre bianca e Marmotta, nonché delle altre specie stabilite per legge.

È vietata la caccia all'aspetto alla Beccaccia.

Il prelievo della Starna è vietato nel Comprensorio alpino di San Zeno di Montagna.

È vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata.

È vietato detenere selvaggina viva da parte di chi non abbia ottenuto il permesso dalla competente autorità amministrativa.

È fatto divieto di disperdere ed abbandonare sul terreno i bossoli delle cartucce esplose, contenitori o altro materiale di plastica ed ogni altro rifiuto.

È vietato raccogliere le spoglie di animali trovati morti o feriti; in tali casi si deve avvertire la Polizia provinciale e il Comprensorio alpino, segnalando il luogo del ritrovamento.

L'addestramento e l'allenamento dei cani sono vietati negli istituti venatori ove non si è iscritti.

Articolo 13 - Permessi d'ospite

Il Comprensorio alpino può rilasciare permessi giornalieri individuali d'ospite, tanto per la caccia alla selvaggina migratoria quanto per la caccia alla selvaggina stanziale, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della L.R. n. 50/93.

Nei permessi d'ospite dovrà essere indicato il nominativo del socio accompagnatore che si farà garante del rispetto delle norme regolamentari da parte dell'ospite: tale prescrizione è obbligatoria nel caso di caccia alla fauna stanziale, mentre invece per la caccia alla fauna migratoria la previsione della stessa è in capo al Comprensorio alpino.

Il numero e le modalità di rilascio dei permessi giornalieri per gli ospiti sono stabiliti dal Comitato direttivo e dal Commissario straordinario del Comprensorio alpino interessato, garantendo comunque la disponibilità di due (2) permessi d'ospite nell'arco della presente stagione venatoria ad ogni socio



c29c44eb



iscritto. Il Comprensorio alpino determina il costo per il rilascio di ogni permesso per un importo non superiore a € 70,00.

I capi di selvaggina stanziale sono computati a carico del socio e dovranno essere segnati sul tesserino regionale.

Articolo 14 - Disposizioni finali

Il Comprensorio alpino, ai fini di valutazione statistica dell'efficacia dei ripopolamenti e dell'entità del prelievo venatorio, potrà rilasciare una tessera e/o scheda a ciascun socio o titolare di permesso d'ospite, sulla quale il cacciatore dovrà annotare i capi abbattuti di fauna stanziale. La stessa, al termine della stagione venatoria, andrà consegnata al Comprensorio alpino per la successiva analisi statistica. I dati raccolti dovranno essere trasmessi alla sede territoriale di Verona della Struttura regionale competente.

Per quanto non diversamente previsto dal presente calendario si applicano le norme stabilite dalle vigenti leggi, dal calendario venatorio regionale per la stagione 2025-2026 e dal regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi.

CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO PER L'UNITÀ GESTIONALE "LESSINIA"

L'Unità gestionale "Lessinia" è costituita dai Comprensori alpini di Dolcè, Sant'Anna d'Alfaedo, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Negrar, Fumane, Marano di Valpolicella, Erbezzo, Bosco Chiesanuova, Roverè Veronese, Cerro Veronese, Velo Veronese, Badia Calavena, San Mauro di Saline, Selva di Progno.

Articolo 1 - Stagione venatoria

L'apertura della stagione venatoria 2025-2026 è unica, stabilita il giorno 21 settembre 2025, fatto salvo che per la caccia agli Ungulati (cinghiale incluso) e per quanto previsto all'articolo 1 del calendario venatorio regionale 2025-2026 in ordine alla "preapertura". La chiusura è stabilita il giorno 31 gennaio 2026, fatto salvo per quanto previsto all'articolo 3 del calendario venatorio regionale 2025-2026 riguardo il "posticipo del prelievo" e per quanto previsto dal sopraccitato calendario integrativo in ordine alle diverse pratiche di caccia. I periodi di prelievo delle singole specie di fauna selvatica sono stabiliti dal calendario venatorio regionale per la stagione 2025-2026, mentre per il



c29c44eb



prelievo degli Ungulati (Cervidi e Bovidi) i termini temporali sono quelli stabiliti dagli specifici provvedimenti adottati dalla Giunta regionale e dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

Articolo 2 – Modalità e giornate di caccia

Per tutta la stagione venatoria è vietata qualsiasi forma di caccia e a qualsiasi specie nei giorni di martedì e venerdì, anche se festivi.

Fatte salve le norme specifiche per i Comprensori alpini e al prelievo della fauna stanziale, la caccia può essere esercitata, nei seguenti modi:

- a) la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso o temporaneo, anche con l'uso di richiami vivi, soggetti impagliati e stampi appartenenti alle sole specie ricomprese nel calendario venatorio regionale, può essere esercitata per non più di tre giorni la settimana a scelta, con l'integrazione di due giorni nei mesi di ottobre e novembre da conteggiare dal lunedì. Per la caccia da appostamento fisso, nel percorso da e per l'appostamento il fucile deve essere mantenuto nel fodero e scarico;
- b) dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026 è consentita la caccia all'aspetto alla Volpe (oltre che in forma vagante nei modi previsti all'articolo 4) esclusivamente con fucile ad anima rigata, negli orari stabiliti dal calendario venatorio regionale. Per ogni uscita effettuata a partire dal 01 gennaio 2026 dovranno essere imbucati, nelle apposite cassette, i tagliandi di inizio e di termine della stessa (analogamente che per le uscite al prelievo degli Ungulati), fatta salva la possibilità di adottare procedure diverse di registrazione delle uscite, con particolare riferimento all'utilizzo di messaggi watshapp, SMS o altro, previa condivisione con il Comando del Corpo di Polizia provinciale;
- c) la caccia alla Volpe può essere esercitata anche con l'ausilio del cane segugio dal giorno 21 settembre 2025 al giorno 31 gennaio 2026; dal 01 dicembre 2025 fino al 31 gennaio 2026 solo in battuta organizzata con un minimo di quattro (4) cacciatori, previa comunicazione alla Polizia provinciale, da parte del Comprensorio alpino, del calendario delle uscite, almeno cinque giorni prima. Per ogni uscita dovranno essere imbucati, nelle apposite cassette, i tagliandi di inizio e di termine della stessa comprensivi dell'elenco dei partecipanti alla battuta, fatta salva la possibilità di adottare procedure diverse di registrazione delle uscite, con particolare riferimento all'utilizzo di



c29c44eb



messaggi watshapp, SMS o altro, previa condivisione con il Comando del Corpo di Polizia provinciale.

Articolo 3 – Prelievo degli Ungulati

Per il prelievo degli Ungulati Cervidi e Bovidi si applicano le disposizioni stabilite dalle direttive approvate dal Presidente della Provincia con deliberazione n. 80 del 20 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni, nonché dai relativi provvedimenti di assegnazione dei capi oggetto di abbattimento durante la stagione venatoria 2025-2026, approvati dalla Struttura regionale di Verona dell'unità organizzativa “Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria”.

Per il prelievo del cinghiale si applicano le disposizioni stabilite dalla Giunta regionale e dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e dalle direttive tecnico-operative approvate dalla Giunta provinciale n. 71 in data 08 maggio 2014 successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4 – Caccia in forma vagante e da appostamento.

La caccia alla selvaggina stanziale (inclusa la Volpe) e migratoria, in forma vagante, anche con l'uso del cane, ad esclusione di quella agli Ungulati (cinghiale incluso), può essere esercitata dal giorno 21 settembre al giorno 31 dicembre 2025, per tre (3) giorni alla settimana a scelta, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, negli orari di cui all'articolo 5.

La caccia da appostamento temporaneo e da appostamento fisso può essere esercitata dal giorno 21 settembre 2025 al giorno 31 gennaio 2026, oltre che nelle giornate in preapertura e posticipo previste dal calendario venatorio regionale per la stagione 2025-2026.

Per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre, è prevista l'integrazione di due (2) giornate, conformemente a quanto stabilito dal calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2025-2026 e all'articolo 2, lettera a) del presente calendario venatorio integrativo.

Per quanto non espressamente sopra previsto si applicano le disposizioni previste dal calendario venatorio regionale.

Articolo 5 – Orario della giornata venatoria

L'inizio e il termine della giornata venatoria per la caccia nelle sue diverse forme (ad esclusione della selezione agli Ungulati Cervidi e Bovidi e al



c29c44eb



cinghiale) sono fissati dal calendario venatorio regionale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.

Nei Comprensori alpini di Negrar, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Fumane, Marano di Valpolicella, Velo Veronese e Sant'Anna d'Alfaedo, l'inizio della giornata venatoria per la caccia vagante, anche con l'uso del cane, è posticipato di un'ora rispetto all'orario fissato dal calendario venatorio regionale.

Il prelievo di selezione agli Ungulati (Cervidi e Bovidi) può essere svolto da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto, mentre per quanto riguarda il cinghiale si applica quanto previsto dal relativo piano di abbattimento in selezione per la stagione venatoria 2025-2026 approvato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

L'orario deve essere osservato anche per l'uso del cane da caccia.

I Comprensori alpini possono deliberare la chiusura della giornata venatoria del sabato alle ore 13:00, comunicando l'adozione del provvedimento alla sede territoriale di Verona della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e al Comando del Corpo di Polizia provinciale e provvedendo ad informare tutti i soci.

Articolo 6 – Esercizio della caccia sulla neve

È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia da appostamento alla piccola selvaggina migratoria e per la caccia di selezione agli Ungulati e per le battute organizzate e per la caccia all'aspetto alla Volpe.

Articolo 7 – Carnieri e limitazioni dei capi

Al cacciatore è consentito il seguente prelievo massimo, fatto salvo quanto previsto dal calendario venatorio generale per le aziende agri-turistico e faunistico venatorie:

- a) selvaggina stanziata: due (2) capi giornalieri per un massimo di 35 capi stagionali, di cui una sola Lepre, con un massimo di tre (3) capi stagionali. Per la Starna, due (2) capi giornalieri dal 21 settembre 2025 al 30 novembre 2025 e un (1) giornaliero nel mese di dicembre, come da calendario venatorio regionale 2025-2026;
- b) Ungulati, cinghiale incluso: il numero massimo di capi di Ungulati che possono essere prelevati giornalmente è fissato dal relativo piano



c29c44eb



- di abbattimento, ai sensi della D.G.R. n. 107 del 04 febbraio 2025. Il carniere stagionale di Ungulati è pari complessivamente a n. 35 capi;
- c) Il numero massimo di capi prelevabile annualmente è fissato in 35 unità;
 - d) selvaggina migratoria: come da calendario venatorio regionale per la stagione 2025-2026.

Articolo 8 – Impiego dei cani

L'uso del cane da seguita, segugio o suo incrocio ed altre razze considerate da seguita, è vietato dal 01 dicembre 2025 (incluso), fatto salvo il disposto dell'articolo 2 lett. c) in merito al prelievo della Volpe.

È vietato l'uso di cani da caccia alla Lepre (cani da seguita) da parte di chi non è socio.

Nel Comprensorio alpino di Velo Veronese la caccia alla Lepre non è consentita con non più di due (2) cani per squadra.

Nel Comprensorio alpino di Roverè Veronese la caccia alla Lepre e l'utilizzo del cane segugio sono vietati nelle giornate di lunedì e giovedì.

Articolo 9 – Addestramento e allenamento dei cani da caccia

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti agli iscritti esclusivamente nel Comprensorio alpino di appartenenza dal 17 agosto fino al 14 settembre 2025 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6:00 alle ore 11:00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose non oltre dieci (10) giorni dall'ultimo sfalcio. Nel Comprensorio alpino di Sant'Ambrogio di Valpolicella l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito dal 24 agosto fino al 14 settembre 2025 negli orari e nelle zone soprammenzionate.

Oltre tale periodo l'addestramento dei cani è consentito solo nelle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia (cd. campi cani).

Articolo 10 - Permessi d'ospite

I Comprensori alpini possono rilasciare permessi giornalieri individuali d'ospite, tanto per la caccia alla selvaggina migratoria quanto per la caccia alla selvaggina stanziale, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della L.R. n. 50/93.

Nei permessi d'ospite dovrà essere indicato il nominativo del socio accompagnatore che si farà garante del rispetto delle norme regolamentari da parte dell'ospite: tale prescrizione è obbligatoria nel caso di caccia alla fauna



c29c44eb



stanziale, mentre invece per la caccia alla fauna migratoria la previsione della stessa è in capo al Comprensorio alpino.

Il numero e le modalità di rilascio dei permessi giornalieri per gli ospiti sono stabiliti dai comitati direttivi dei Comprensori alpini interessati, garantendo comunque la disponibilità di due (2) permessi d'ospite nell'arco della presente stagione venatoria ad ogni socio iscritto. I Comprensori alpini determinano il costo per il rilascio di ogni permesso per un importo non superiore a € 70,00. I capi di selvaggina stanziale sono computati a carico del socio e dovranno essere segnati sul tesserino regionale.

Articolo 11 – Divieti

È vietata la caccia a rastrello in più di tre persone compresi i battitori.

È vietato il prelievo venatorio del Gallo cedrone, Gallo forcello, Pernice bianca, Coturnice, Francolino di monte, Lepre bianca e Marmotta, nonché delle altre specie stabilite per legge.

È vietata la caccia all'aspetto alla Beccaccia.

È vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata.

È vietato detenere selvaggina viva da parte di chi non abbia ottenuto il permesso dalla competente autorità amministrativa.

È fatto divieto di disperdere ed abbandonare sul terreno i bossoli delle cartucce esplose, contenitori o altro materiale di plastica ed ogni altro rifiuto.

È vietato raccogliere le spoglie di animali trovati morti o feriti; in tali casi si deve avvertire la Polizia provinciale e il presidente, o suo delegato, del relativo Comprensorio alpino, segnalando il luogo del ritrovamento.

L'addestramento e l'allenamento dei cani sono vietati nei Comprensori alpini ove non si è iscritti.

Articolo 12 - Disposizioni finali

I Comprensori alpini, ai fini di valutazione statistica dell'efficacia dei ripopolamenti e dell'entità del prelievo venatorio, potranno rilasciare una tessera e/o scheda a ciascun socio o titolare di permesso d'ospite, sulla quale il cacciatore dovrà annotare i capi abbattuti di fauna stanziale. La stessa, al termine della stagione venatoria, andrà consegnata al Comprensorio alpino per la successiva analisi statistica. I dati raccolti dovranno essere trasmessi alla sede territoriale di Verona della Struttura regionale competente.

Per quanto non diversamente previsto dal presente calendario si applicano le norme stabilite dalle vigenti leggi, dal calendario venatorio regionale per la



c29c44eb



stagione 2025-2026 e dal regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi.





**CALENDARIO PER L'ESERCIZIO
VENATORIO NELLA ZONA FAUNISTICA
DELLE ALPI DELLA PROVINCIA DI
VICENZA
- Stagione venatoria 2025-2026 -**

Il presente Calendario venatorio integrativo fa riferimento alla vigente normativa in materia di caccia di cui alla Legge n. 157/1992, alla Legge regionale n. 50/1993, al vigente PFVR 2022-2027, approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85/2023 ed al Calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026 adottato con DGR n. 649 dell'11/06/2025, nonché, per quanto applicabile, al «REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CACCIA IN ZONA ALPI» della Provincia di Vicenza, approvato con DCP n. 16095/20 del 16 maggio 2006 e s.m.i.

Articolo 1 - ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia al di fuori delle zone di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. n. 50/1993 sono consentiti dalla terza domenica di agosto alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, al mattino dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e il mercoledì dalle 18.00 alle ore 20.00, salvo diversa indicazione più restrittiva da parte dei Comprensori alpini (C.A.).

Possono addestrare e allenare i propri cani solamente i soci, nel Comprensorio Alpino di appartenenza, nel limite di due cani per cacciatore, con esclusione delle Zone A e delle zone a palla.

L'addestramento e l'allenamento nelle Zone di Protezione Speciale IT3210040 (Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine), IT3220036 (Altopiano dei Sette Comuni) e IT3230022 (Monte Grappa) sono posticipate al 1° settembre 2025.

Articolo 2 - CACCIA SPECIALISTICA

A parità di diritti e doveri tra i soci, i C.A. possono programmare forme di caccia specialistica, secondo quanto previsto dall'art. 15 del vigente regolamento provinciale per la Zona Alpi. I C.A. hanno, altresì, facoltà di stabilire norme per il contrassegno e il trasporto dei capi di selvaggina stanziale prelevata.



1e40cb7d



Articolo 3 - MEZZI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA

È vietato l'uso del fucile con anima liscia o rigata a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia stato adattato in modo da non contenere più di un colpo.

Nel prelievo in selezione degli ungulati è consentito esclusivamente l'uso di fucile a canna rigata, carabine e combinati muniti di ottica.

È vietato il porto e l'uso dei fucili a canna rigata/carabine e combinati, nonché della munizione a palla, in periodi diversi da quelli consentiti per la caccia agli ungulati e in relazione ai piani di prelievo; il divieto si estende anche al socio che abbia completato la propria quota di prelievi di ungulati.

Tale divieto non vige per i soci organizzati dai C.A. per la caccia alla Volpe, secondo quanto previsto al successivo punto 18.

Articolo 4 - PERIODI DI CACCIA

APERTURA GENERALE: domenica 21 settembre 2025.

CHIUSURA DELLA CACCIA VAGANTE ALLA MIGRATORIA: mercoledì 31 dicembre 2025.

CHIUSURA DELLA CACCIA VAGANTE ALLA STANZIALE: domenica 30 novembre 2025.

CHIUSURA GENERALE: sabato 31 gennaio 2026.

APERTURA ZONA "A": mercoledì 1 ottobre 2025 ad eccezione dei prelievi in selezione degli Ungulati. I C.A. potranno anticipare l'apertura della caccia a singole specie, così come consentire la caccia alla beccaccia fino alla data di chiusura delle medesime, fissata a domenica 30 novembre 2025.

CHIUSURA ZONA "A": domenica 30 novembre 2025 o al completamento dei piani di abbattimento, con esclusione del prelievo in selezione degli ungulati.

Il prelievo delle specie cacciabili in deroga sarà consentito nei modi e nei tempi stabiliti dalle eventuali norme regionali. I Comprensori alpini potranno porre restrizioni ai periodi di caccia alle singole specie e/o in determinate zone come di stabilire modalità restrittive di caccia e istituire zone di caccia organizzate con limitazioni particolari.

Articolo 5 - ORARIO DI CACCIA

L'orario della giornata venatoria è stabilito dal Calendario regionale ed è, comunque, soggetto alle limitazioni fissate dal presente calendario e alle eventuali decisioni assunte dai C.A. con le procedure previste nel paragrafo "Disposizioni finali" del presente calendario venatorio integrativo.



1e40cb7d



Fatta eccezione per il prelievo in selezione degli ungulati e il prelievo del Fagiano di monte con il metodo del capo assegnato, nelle Zone A il termine della giornata di caccia è stabilito alle ore 14.00.

Articolo 6 - GIORNATE SETTIMANALI DI CACCIA IN "ZONA B" E ZONE PARTICOLARI:

Caccia alla SELVAGGINA STANZIALE: è consentita per due giornate settimanali, a scelta, tra il mercoledì, il giovedì e la domenica. La giornata di mercoledì è fissa per la caccia agli ungulati. Il prelievo selettivo degli ungulati è autorizzato per tre giornate settimanali a libera scelta.

Caccia alla SELVAGGINA MIGRATORIA: tre giornate settimanali a libera scelta, comprese le uscite di caccia alla stanziale, salvo diversa indicazione dei Comprensori alpini. Per la caccia alla migratoria da appostamento è consentito, se previsto dal Calendario per l'esercizio venatorio regionale, di usufruire dell'integrazione di due giornate settimanali nei mesi di ottobre e novembre.

Nelle ZPS il prelievo della Beccaccia e del Beccaccino è consentito dal 1° ottobre 2025 fino alla data di chiusura della caccia in forma vagante.

La caccia da appostamento temporaneo è consentita fino al 31 dicembre 2025.

Articolo 7 - GIORNATE SETTIMANALI DI CACCIA IN "ZONA A"

A ciascun cacciatore è consentita in Zona A una sola giornata settimanale di caccia, su preventiva scelta del socio tra il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica. Qualora il C.A. abbia adottato forme di caccia specialistica ai sensi art.15 del vigente Regolamento provinciale Zona Alpi, il prelievo selettivo degli ungulati poligastrici è consentito per tre giornate settimanali, compreso il lunedì.

La giornata scelta per la caccia in Zona A, assegnata all'atto del ritiro del tesserino venatorio regionale, deve essere esplicitamente riportata sul tesserino stesso e non può essere cambiata nel corso della stagione venatoria, fermo restando il diritto di esercitare, in tale giornata, la caccia anche in Zona B, negli orari previsti dal precedente punto

5. Nel caso di particolari accordi, stipulati tra i C.A. per disciplinare l'accesso dei cacciatori nei territori censuari, sul tesserino deve essere espressamente riportato che l'attività venatoria nelle Zone A del censuario può essere esercitata solo nella medesima giornata settimanale scelta per la caccia nella Zona A della Riserva di appartenenza.

Nelle Zone A, è consentita la caccia, oltre che alle specie stanziali previste, anche alla beccaccia e al colombaccio.



1e40cb7d



Articolo 8 - PIANI DI PRELIEVO

I Piani di prelievo, assegnati ad ogni singolo C.A., sono approvati con provvedimenti del Direttore dell'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria.

Sono soggetti a Piano di prelievo: il Gallo forcello, la Lepre europea, la Lepre bianca, la Coturnice e gli ungulati poligastrici; per questi ultimi i piani saranno differenziati per sesso e classi d'età.

I Comprensori alpini devono attuare tutte le precauzioni affinché il Piano previsto per ogni singola specie sia rispettato e, nel caso si verificino abbattimenti in eccesso, avranno l'obbligo, nella stagione successiva, di provvedere all'assegnazione dei capi da prelevare.

Al fine del completamento dei Piani di prelievo sono considerati prelevati gli animali feriti (o trovati morti per cause non imputabili ad eventi naturali o accidentali) nei periodi di caccia alle rispettive specie. Nel caso di capi assegnati, tale regola vale solo qualora il feritore sia lo stesso assegnatario del capo.

È fatto divieto dell'abbattimento di capi d'ungulato marcati o radiocollari, se non per particolari esigenze motivate ed autorizzate dalla Polizia Provinciale. Nel caso di una chiusura anticipata del piano di prelievo, ai sensi del successivo punto 14, il Direttore dell'U.O. sopra indicata darà comunicazione scritta agli organi direttivi della struttura venatoria interessata, che dovranno darne la massima diffusione.

Articolo 9 - CACCIA ORDINARIA AI MASCHI DI CAPRIOLO E DI MUFLONE

APERTURA: domenica 21 settembre 2025.

CHIUSURA: sabato 15 novembre 2025.

È consentita nelle giornate settimanali di mercoledì, o giovedì, e di domenica, senza l'uso dei cani.

Previo apposito motivato provvedimento del Direttore dell'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, i C.A. potranno consentire l'uso dei cani nella caccia ai maschi di Capriolo o di Muflone in una o in entrambe le giornate settimanali suindicate, al di fuori delle Zone a Palla. Con il medesimo provvedimento l'uso dei cani nelle Zone A potrà essere ammesso limitatamente a singoli cacciatori o a squadre a cui siano stati assegnati nominativamente i capi di ungulato da prelevare.

È sempre vietato, anche in selezione, l'abbattimento di Caprioli maschi senza trofeo.

Nelle Zone a Palla può essere esercitata solamente la caccia agli ungulati, senza l'ausilio di alcun cane, ad eccezione di quelli utilizzati per il recupero di animali feriti.



1e40cb7d



Articolo 10 - PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI POLIGASTRICI

La caccia di selezione è disciplinata dalle Direttive emanate dalla Provincia di Vicenza con deliberazione della Giunta del 29/07/2008, nn. 54591/318 e s.m.i..

Il prelievo dei maschi e delle femmine di Camoscio e di Cervo, nonché delle femmine di Capriolo e di Muflone è consentita esclusivamente nella forma di prelievo in selezione.

I C.A. che stabiliscono per i propri soci l'adozione di forme di caccia specialistica, ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento provinciale per la Zona Alpi, prevedendo limitazioni nel numero di specie cacciabili dal singolo cacciatore e l'assegnazione nominale dei capi da prelevare, possono consentire uscite di prelievo in selezione agli ungulati poligastri in zona A oltre la data di chiusura prevista per tale zona al precedente punto 4.

I C.A. possono stabilire piani di controllo della popolazione di Muflone.

Nella caccia al Cervo viene stabilito l'obbligo del controllo sullo sparo effettuato, con l'ausilio di un conduttore e di un cane da traccia, iscritti all'albo provinciale.

Articolo 11 - TROFEI DI UNGULATI – CONSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE

Tutti coloro che entrano in possesso di ungulati abbattuti o ritrovati morti nel corso della stagione 2025/2026, sul territorio della provincia di Vicenza, sono tenuti a conservarne l'intera mandibola inferiore e il trofeo, correttamente preparati e ben puliti, per la valutazione annuale nei tempi e nelle località stabiliti dalla Sede territoriale regionale di competenza. I trofei, se non impagliati, dovranno essere saldamente montati su scudetti.

Articolo 12 - CACCIA AL GALLO FORCELLO, ALLA COTURNICE E ALLA LEPRE BIANCA

APERTURA: mercoledì 1° ottobre 2025.

CHIUSURA: domenica 30 novembre 2025.

Articolo 13 - CACCIA ALLA LEPRE COMUNE

APERTURA: domenica 21 settembre 2025.

CHIUSURA: domenica 30 novembre 2025.



1e40cb7d



Articolo 14 - SOSPENSIONE O CHIUSURA ANTICIPATA DEI PIANI DI ABBATTIMENTO

L'eventuale sospensione e/o chiusura anticipata della caccia a singole specie e/o in determinati territori è disposta dal Direttore dell'U.O Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, mediante comunicazione scritta su motivata proposta dei Comprensori alpini. Qualora la motivata richiesta provenga dalla Polizia Provinciale, il medesimo Direttore adotterà gli opportuni provvedimenti con apposito decreto.

Articolo 15 - ESERCIZIO DELLA CACCIA SU TERRENO COPERTO DA NEVE

Su terreno in tutto o nella maggior parte coperto da neve, la caccia è consentita:

- IN FORMA VAGANTE al Gallo forcello;
- DA APPOSTAMENTO alla Cesena, al Tordo sassello, al Tordo bottaccio e alla Cornacchia, nonché alle specie eventualmente cacciabili in deroga secondo le disposizioni emanate dalla Regione;
- PRELIEVO in SELEZIONE agli ungulati e all' ASPETTO alla Volpe.

Articolo 16 - CARNIERE INDIVIDUALE GIORNALIERO E STAGIONALE:

Carniere di SELVAGGINA MIGRATORIA: come da Calendario venatorio regionale.

Carniere di SELVAGGINA STANZIALE: **due capi giornalieri** di selvaggina stanziale comune (starna e/o fagiano) o un capo giornaliero di selvaggina stanziale soggetta a piano di abbattimento, con l'integrazione di un capo di Volpe e con il limite stagionale di:

- Un CAPO di Gallo forcello o di Coturnice.
- Due CAPI di Lepre bianca.
- Due CAPI di ungulati poligastrici, con possibilità di aumentare a tre capi, se almeno uno è un Muflone.
- Cinque CAPI di Lepre europea.

Sull'intero territorio comprensoriale può essere previsto anche un carniere stagionale individuale basato su punteggi predeterminati.

Il carniere effettuato nelle Aziende faunistico venatorie non preclude le facoltà di prelievo nel restante territorio di Zona Alpi, nei limiti imposti dal Calendario regionale.



1e40cb7d



Articolo 17 - USO E CUSTODIA DEI CANI DURANTE L'ATTIVITA' VENATORIA

L'uso dei cani nell'esercizio venatorio è consentito in forma specialistica, secondo le modalità stabilite dai C.A., nel limite di due cani per cacciatore.

Per il recupero degli Ungulati feriti è consentito avvalersi solamente dei conduttori e dei cani da traccia iscritti all'albo provinciale.

I cani lasciati nei veicoli, nei carrelli o in altre strutture devono essere tenuti in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica o all'attività degli altri cacciatori.

Può essere consentito l'impiego dei cani nell'attività di censimento e verifiche autunnali, nonché la limitazione del loro uso in determinati territori e/o in determinati periodi.

Articolo 18 - CACCIA ALLA VOLPE DOPO LA CHIUSURA DELLA CACCIA IN FORMA VAGANTE

Dopo la chiusura della caccia in forma vagante e fino al 31 gennaio 2026, la caccia alla Volpe è consentita esclusivamente in zona B, nel rispetto degli orari giornalieri fissati dal calendario venatorio regionale.

Il C.A. individua i soci partecipanti a tale attività e ne trasmette l'elenco al Corpo di Polizia Provinciale entro il 15 novembre 2025. Ciascun socio partecipante deve segnalare preventivamente le uscite al C.A. e alla Polizia Provinciale e deve registrarle nel proprio tesserino regionale.

Nel solo mese di dicembre, la caccia alla Volpe è consentita per due giornate fisse, scelte dal Comprensorio tra il giovedì, il sabato e la domenica, con l'impiego di cani da tana e di cani appositamente addestrati, sotto il controllo della Polizia Provinciale.

Nei mesi di dicembre e gennaio è consentita la caccia alla Volpe, esercitata all'aspetto e senza l'ausilio dei cani, per due giornate settimanali a scelta fra il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica, fermo restando, comunque, il limite massimo di due giornate settimanali complessivamente assentite ad ogni cacciatore e nel rispetto degli orari giornalieri fissati dal calendario venatorio regionale.

I C.A. potranno porre restrizioni ai periodi o alle giornate di caccia, oppure limitare l'attività in determinate zone.

Sono fatte salve, per le ZPS, le disposizioni della Regione Veneto o del Ministero competente.



1e40cb7d



Articolo 19 - CONTROLLO DELLA SELVAGGINA STANZIALE ABBATTUTA

Tutti i selvatici abbattuti delle specie stanziali soggette a Piano di prelievo devono essere sottoposti a controllo da parte della Polizia Provinciale, la quale può avvalersi di personale individuato dai Comprensori Alpini. Il controllo sarà effettuato nelle località e negli orari riportati nei provvedimenti che saranno adottati secondo le procedure previste nel paragrafo Disposizioni finali del presente calendario venatorio integrativo.

I capi soggetti a controllo che saranno prelevati in territorio censuario dovranno essere esibiti presso il punto di controllo istituito dal C.A. competente per la Riserva nella quale è avvenuto il prelievo.

Gli ungulati prelevati dovranno essere presentati al controllo nella giornata stessa dell'abbattimento, oppure non oltre il giorno seguente, completamente eviscerati e ben puliti; inoltre, non dovranno essere scuoiati, sezionati o congelati prima del controllo.

Articolo 20 - PARCHEGGI E LIMITI RAGGIUNGIBILI CON I MEZZI DI TRASPORTO

I C.A. stabiliscono i limiti territoriali raggiungibili con i mezzi di trasporto per l'esercizio della caccia e fissano zone di parcheggio per i mezzi stessi. Tali indicazioni, che saranno riportate nei provvedimenti di cui alle Disposizioni finali del presente calendario venatorio integrativo, non valgono per chi pratica la caccia da appostamento con uso di richiami vivi.

Articolo 21 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SULLA FAUNA SELVATICA

I cacciatori di Zona Alpi sono tenuti a collaborare al piano di sorveglianza sanitaria sulla fauna selvatica e ad ogni iniziativa di studio adottata dalla Regione in collaborazione con strutture sanitarie e organismi di ricerca, consentendo, in particolare, l'esame della selvaggina abbattuta e portata al controllo, nonché, se così previsto, prelievi ematici e la consegna di organi e campioni biologici della selvaggina stessa.

Articolo 22 - DOCUMENTAZIONE A CARICO DEI COMPENSORI ALPINI

Ogni C.A. è tenuto a predisporre uno stampato-documento, da consegnare ogni anno a ciascun socio, oppure da esporre per l'intera stagione venatoria nelle apposite bacheche delle Riserve, comprensivo di cartografia IGM in scala 1:25000, indicante:

- le "Oasi di Protezione" e le altre aree in cui è vietata la caccia;



1e40cb7d



- le "Zone A", le "Zone B" e le altre zone particolari, tra cui le Zone di Protezione Speciale;
- i parcheggi e i limiti territoriali raggiungibili con i mezzi di trasporto;
- le località e gli orari stabiliti per il controllo della selvaggina prelevata, soggetta a piano di prelievo;
- copia del provvedimento relativo alle decisioni del C.A. collegate al Calendario venatorio integrativo per la Zona Alpi;
- ogni altra notizia utile ai soci, tra cui le Direttive per il prelievo in selezione degli ungulati.

Copia di tale documento deve pervenire, prima dell'apertura della stagione venatoria, agli Uffici Caccia della Regione Veneto.

Sul tesserino regionale del socio devono essere indicati la Riserva di appartenenza, e, a cura della Riserva stessa, la giornata scelta per la caccia in Zona A e l'eventuale forma di caccia specialistica.

Per i soci in possesso di Tesserino venatorio di altra Regione, le suddette indicazioni integreranno il tesserino in possesso, mentre gli abbattimenti saranno riportati anche su un Tesserino della Regione Veneto a tale scopo consegnato.

Articolo 23 - CONFERMA D'ISCRIZIONE PER LA STAGIONE VENATORIA 2026/2027 E RESTITUZIONE DEI TESSERINI VENATORI REGIONALI

L'adesione al C.A. per la stagione venatoria 2026/2027 s'intende confermata con il pagamento della quota annuale d'iscrizione.

Il tesserino venatorio regionale della stagione 2025/2026 dovrà essere restituito al C.A. che lo inoltrerà, entro il 31 marzo 2026, agli Uffici regionali, come stabilito dall'art.14 comma 6 della L.R. n.50/1993.

Articolo 24 - VARIE

Nel tragitto fino all'appostamento di caccia alla migratoria, vige l'obbligo di portare il fucile dentro la custodia. Tale obbligo si estende anche all'attraversamento di un'altra Riserva e all'attraversamento delle Zone di ripopolamento e cattura o delle Oasi.

I regolamenti interni ai C.A., autorizzati negli scorsi anni con i provvedimenti di approvazione delle facoltà previste dal Calendario venatorio Integrativo per la Zona Alpi, conservano la loro validità fino a che non saranno modificati.



1e40cb7d



Articolo 25 - DISPOSIZIONI FINALI

I C.A. hanno facoltà di applicare disposizioni più restrittive rispetto al presente Calendario venatorio integrativo, previa approvazione delle stesse con decreto del Direttore dell'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico- venatoria prima dell'inizio della stagione venatoria.

Di tali disposizioni i C.A. dovranno rendere edotti i soci con i più idonei ed efficaci mezzi di comunicazione.

Per quanto non diversamente previsto dal presente calendario si applicano le norme stabilite dalle vigenti leggi, dal calendario venatorio regionale per la stagione 2025-2026 e dal regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi.



1e40cb7d

